



COMUNE DI QUINDICI

(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 DEL 11/02/20

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI – ART. 53 D. LEGS. N. 5/2001 E SUCC. MOD. ED INT.-

L'anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1.	Rubinaccio Eduardo	- Sindaco	X	
2.	Selvestrini Adriano	- Vice Sindaco	X	
3.	Ferrentino Claudio	- Assessore	X	
		TOTALE	3	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maffucci incaricata della redazione del verbale.
Presiede l'adunanza Eduardo Rubinaccio nella sua qualità Sindaco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA G.M. N. 10 DELL'11/2/2016 –

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI – ART. 53 D. LEGS. N. 5/2001 E SUCC. MOD. ED INT.-

**LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO**

Che l'Art. 53 del Dlgs n.5/2001 nel disciplinare l'incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

che si rende necessario adottare un apposito regolamento al fine di dettare una disciplina, ai sensi dell'art.53, comma 5, del D.Lgs. n.5/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della Legge n.190/2012 ed ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per l'assunzione di incarichi esterni al personale dipendente del Comune di Quindici;

che è necessario prevedere criteri che rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questa Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000, in quanto lo stesso costituisce parte del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ancorché contenute in separato atto;

visto lo schema di regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi – art. 53 d. legs. n. 5/2001 e succ. mod. ed int.- all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di :

- regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile Servizi segreteria;

dato atto che il presente atto non comporta implicazioni di natura finanziaria;

Visto il vigente statuto comunale;

Con votazione resa unanime favorevole espressa nelle forme legali

DELIBERA

di approvare il regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi – art. 53 d. legs. n. 5/2001 e succ. mod. ed int.- all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale formato da n. 19 articoli ed un allegato;

di dare atto che:

1) il presente regolamento costituisce parte del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ancorché contenuto in separato atto nonché dell'adottando piano triennale per la prevenzione del rischio corruzione;

2) agli effetti del presente regolamento, per “incarico” si intendono le prestazioni professionali o materiali, occasionali o continuative, svolte dal dipendente del Comune al di fuori del rapporto di lavoro con l’ente, in assenza di vincolo di subordinazione, a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi, o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi;

3) Il presente Regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni ivi contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% ed anche ad eventuale personale incaricato ai sensi dell'art.110 D.Lgs. n.267/2000.

Con separata votazione favorevole palese ed unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI – Art. 53 D. Lgs. N. 5/2001 e succ. mod. ed int.-

Appendice al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento dettano la disciplina, ai sensi dell'art.53, comma 5, del D.Lgs. n.5/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della Legge n.190/2012 ed ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per l'assunzione di incarichi esterni al personale dipendente del Comune di Quindici.
2. Le stesse costituiscono parte del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ancorché contenute in separato atto nonché del piano triennale per la prevenzione del rischio corruzione.
3. I criteri previsti rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
4. Agli effetti del presente regolamento, per “incarico” si intendono le prestazioni professionali o materiali, occasionali o continuative, svolte dal dipendente del Comune al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente, in assenza di vincolo di subordinazione, a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi, o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi
5. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni ivi contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%.
6. Esso si applica anche ad eventuale personale incaricato ai sensi dell'art.110 D.Lgs. n.267/2000.

Articolo 2

Divieto di cumuli di impiego

1. Ai sensi dell' art.65, comma 1, D.P.R. n.3/1957, il personale dipendente non può assumere altri impieghi pubblici, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali.
2. L'assunzione di altro impiego nel caso in cui la legge non ne consenta il cumulo comporta di diritto la cessazione dell'impiego precedente.

Articolo 3

Incompatibilità assoluta

1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente comunale con prestazione a tempo pieno (o a tempo parziale superiore al 50%) non può in nessun caso:

a) esercitare attività di tipo commerciale, artigianale, industriali o professionale (art.60 D.P. R. n.3/1957).

Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in Albi o Registri .

E' equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale la qualità di socio nelle società in nome collettivo, nonché la qualità di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, in quanto presuppongono un ruolo attivo.

b) esercitare attività di imprenditore agricolo professionale (art.1 del D.Lgs. n.99/2004);

c) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Quindici, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti Pubblici che di privati, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 557, della legge n.311/2004;

d) assumere cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali costituite o partecipate dal Comune di Quindici;

e) esercitare attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;

f) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e di collaborazione continuata a progetto (CO.CO.PRO).

2. Ai Responsabili dei Settore - Incaricati di Posizione Organizzativa- si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n.39/2013.

Articolo 4

Conflitto di interessi

1. Fermo restando il divieto di cui all'art.3, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che hanno o possono avere connessioni con compiti, obblighi e doveri d'ufficio del dipendente, come, ad esempio, quelli che:

a) generano o possono generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di assegnazione;

b) vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni;

c) vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni di controllo o di vigilanza;

d) vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni relative alla concessione e alla erogazione di finanziamenti;

Il dipendente che svolge l'istruttoria su un atto di finanziamento non può svolgere incarichi a favore del beneficiario del finanziamento, intendendosi quest'ultimo il destinatario finale del finanziamento. Non si intendono invece ricompresi nella fattispecie i soggetti "intermedi" che ricevono il finanziamento solo per ridistribuirlo, senza alcuna discrezionalità, ad altri soggetti.

Non rientrano nel divieto gli incarichi resi a favore di soggetti che beneficiano di finanziamento o

trasferimenti di fondi ad opera del servizio di assegnazione, qualora non sia possibile alcuna forma di discrezionalità (finanziamento predeterminato in forma generale e fissa);

e) avvengono a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi, con esclusione dei servizi pubblici, concessionari, appaltatori per l'Amministrazione se il dipendente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento di acquisizione;

f) vengono effettuati a favore soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;

g) limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi (in quanto per l'impegno richiesto non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti di ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del servizio).

2. Sono fatte salve le altre incompatibilità specifiche previste dalla legge.

3. Sull'obbligo di astensione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del piano comunale di prevenzione della corruzione triennio 2014-20, approvato con delibera di G.M. n. 07 del 29/01/2014.

Articolo 5

Incarichi extra-istituzionali previa autorizzazione

1. Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente, è consentito al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno (o parziale superiore al 50%):

a) l'attività derivante dalla partecipazione in società agricole a partecipazione familiare, qualora la stessa richieda un impegno modesto e non continuativo durante l'anno;

b) la partecipazione a cariche sociali presso società cooperative (art.61, comma1, del D.P.R. n.3/1957).

c) la partecipazione in qualità di socio nelle società in accomandita semplice e a responsabilità limitata, purchè il dipendente si limiti all'apporto di capitali senza rivestire in alcun modo un ruolo attivo

d) lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza;

e) lo svolgimento di incarichi temporanei ed occasionali retribuiti a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, arbitro, Revisore dei Conti, membro del Nucleo di Valutazione o O.I.V., membro (o consulente o esperto) di commissioni giudicatrici di concorso o di gare d'appalto,

Commissario ad Acta, Consulente tecnico (per il quale è richiesta l'iscrizione nell'Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell'art.61 c.p.c.)

Articolo 6

Criteri per l'autorizzazione

1. L' autorizzazione di cui all' art. 5 è concessa qualora l'incarico esterno da autorizzare:

- a) sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale;
- b) si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) non comprometta, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque non sia tale da influenzarne negativamente l'adempimento;
- d) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine l'incarico non può prevedere un compenso lordo che, nè complessivamente, nè rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente. Resta applicabile l'art. 1, comma 123, L. n.662/1996;
- e) non produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente all'interno della struttura di assegnazione o, comunque, con l'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento.
- f) non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggi l'immagine;
- g) non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- h) non venga svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio di appartenenza. (art.4, comma 6, D.P.R. n.62/2013).
- i) comporti un arricchimento professionale per il dipendente o per l'Ente;
- j) non si riferisca all'esercizio di una libera professione.

2. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la loro natura, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata. In tal caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata annualmente.

Articolo 7

Procedura autorizzativa

1. Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modello di cui all'allegato A), al Segretario comunale qualora l'incarico venga svolto da personale Responsabile di Settore, nel caso venga svolto dal restante personale la domanda dovrà essere indirizzata al Responsabile del 1° Settore.

2. L'autorizzazione può essere richiesta anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.

3. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati.

4. Nella domanda deve essere indicato:

- tipologia dell'incarico, specificando l'oggetto dell'attività;

- soggetto a favore del quale svolge l'incarico con indicazione del luogo di svolgimento dell'attività, nome o ragione sociale del soggetto conferente indicandone il codice fiscale o partita IVA e la sede legale;

- la data iniziale e finale prevista.

5. La domanda contiene la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del dipendente:

a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;

b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente Regolamento;

c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e comunque non determinerà un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative nello stesso mese;

d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, nè complessivamente, nè rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;

e) che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggia l'immagine;

f) che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza (art.4, comma 6, D.P.R. n.62/2013);

g) che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;

h) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;

i) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;

l) che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al Responsabile del 1°Settore e al Responsabile del Settore di appartenenza o al Segretario Comunale, se trattasi di Responsabile di Settore, di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

6. Alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Responsabile del Settore di appartenenza, attestante l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente (accertabili sulla base della dichiarazione fornita e sulla conoscenza dei propri uffici) e non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico.

Nello stesso nulla osta il Responsabile di Settore può esprimere le proprie osservazioni riguardo ai vantaggi che l'autorizzazione all'incarico può recare all'Amministrazione in conseguenza dell'accrescimento della professionalità del dipendente.

7. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico o della carica da autorizzare, il Responsabile del 1°Settore o il Segretario Comunale può richiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, al soggetto a favore del quale la prestazione è diretta o al Responsabile del Settore di assegnazione del dipendente. In tal caso i 30 giorni per l'istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari all'autorizzazione.

8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora non vengano richieste ulteriori informazioni ai sensi del comma 6, la domanda di autorizzazione s'intende accolta per incarichi presso altre pubbliche amministrazioni e negata per incarichi presso altri soggetti (art.53, comma 10, ult. cpv, D.Lgs. n.5/2001)

9. Salvo i casi di cui sopra, il procedimento si conclude entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza con apposita determina del Responsabile del Settore Affari Generali o del Segretario Comunale. L'autorizzazione è comunicata all'interessato e, per conoscenza, al Responsabile del Settore cui il dipendente è assegnato.

Articolo 8

Incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione.

1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'art. 53, comma 6 del D.lgs. 5/2001, e precisamente:

- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione;

- l' utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali svolta in forma non professionale;

- la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori svolta in forma non professionale;

- gli incarichi per i quali viene corrisposto all'interessato solo il rimborso delle spese documentate (viaggio- vitto-alloggio) ove l'attività non sia di intensità tale da costituire attività prevalente o, comunque, pregiudizievole per l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Amministrazione;

- gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente venga posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo senza oneri per l'Ente;

- gli incarichi conferiti dalle Organizzazioni Sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse oppure posti in aspettativa non retribuita;

- le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, ove esercitate in forma occasionale e non professionale.

b) altre attività (non comprese nel precedente punto a) purché a titolo gratuito, che costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (quale ad es. la libertà di associazione);

c) lo svolgimento di opere dell'ingegno, di attività sportive ed artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.), purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;

d) la prestazione di attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;

e) lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito a favore di soggetti esterni, pubblici o privati;

f) la partecipazione, in qualità di semplice socio, a società di capitali (Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni), a Società cooperative, e a Società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale.

2. Ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) del precedente comma, per lo svolgimento delle attività di cui alle altre lettere, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente è comunque tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione comunale l'attribuzione di incarichi gratuiti al fine di consentire all'ente di valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e di procedere alle pubblicazioni previste per legge. A tal fine il dipendente potrà utilizzare il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, omettendo le informazioni non attinenti all'incarico oggetto di comunicazione.

Articolo 9

Dipendenti a tempo parziale pari o inferiore al 50%.

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno può esercitare altre prestazioni di lavoro a condizione che le stesse:

a) non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio;

b) non siano incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione si rinvia agli artt.5, 6 e 7 del presente Regolamento.

3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli Albi Professionali, essere titolari di Partita Iva ed esercitare attività professionale, purché non in concorrenza con quella svolta presso il Comune.

Articolo 10

Iscrizione ad Albi o Elenchi professionali.

1. E' incompatibile con la qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% l'iscrizione ad Albi professionali qualora i relativi ordinamenti professionali

richiedano come presupposto dell'iscrizione l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. Qualora la legge professionale consenta, comunque, al pubblico dipendente l'iscrizione in speciali elenchi (es. avvocati impiegati presso i servizi legali), o in albi professionali (es. ingegneri e architetti), o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'Amministrazione Comunale, resta fermo il divieto di esercitare la libera professione, pure essendo consentita tale iscrizione.

3. Ai dipendenti non è consentito di essere titolari di Partita Iva mentre è consentita l'iscrizione al Registro dei Revisori.

Articolo 11

Aspettativa per motivi imprenditoriali.

1. Al fine di favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, quali forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, l'art.18 della L.n. 183/2010 prevede che i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale superiore al 50%, possono chiedere all'Amministrazione un periodo di aspettativa non retribuita per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.

2. Tale periodo di aspettativa è autorizzato su domanda documentata del dipendente dal Responsabile del Settore Affari Generali o dal Segretario Comunale e può essere usufruito anche per periodi inferiori all'anno purché non superi la durata complessiva di un anno nella vita lavorativa del dipendente.

Articolo 12

Incompatibilità per gli ex dipendenti.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012 non possono essere attribuiti incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli del Comune e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

2. Ai sensi dell'art.53, comma ter, D.Lgs. n.5/2001 come introdotto dalla Legge n.190, art.1 comma 42, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Articolo 13

Revoca e sospensione dell'incarico.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato al dipendente qualora risulti compromesso il buon andamento della stessa o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.

2. Grava sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore di appartenenza (al Segretario Comunale per i Responsabili di Settore) il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.

3. In caso di revoca dell'incarico il dipendente ha diritto al compenso per l'attività svolta fino a quel momento.

4. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa e gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata per gravi

esigenze di servizio che richiedono la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.

Articolo 14

Applicazioni disposizioni in materia di trasparenza.

1. L'Amministrazione, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53, comma 12, D.Lgs. n.5/2001).

Tale relazione deve essere predisposta dal Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente.

2. La dichiarazione negativa va fatta con le stesse modalità entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3.L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti del Comune, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico deve essere pubblicato a cura del Responsabile del 1° Settore nel sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sezione " Personale”

Articolo 15

Violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

1. Il Responsabile del Settore (o il Segretario Comunale per i Responsabili di Settore) vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.

Ove il Responsabile di Settore accerti che il proprio dipendente (a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%) svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione e accertati l'incompatibilità dell'attività stessa, procede a diffidare il dipendente a cessare, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. n.3/1957, la situazione di incompatibilità entro 15 giorni, pena la decadenza dall'impiego.

2. Contestualmente alla diffida, il Responsabile del Settore provvede all'avvio del procedimento disciplinare, informando l'Ufficio Procedimenti disciplinari.

3. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.5/2001, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dal dipendente sul conto della tesoreria comunale per essere destinato al fondo di produttività. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 61, della Legge n.662/1996 la violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa), o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% del tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia comunicate dal dipendente, costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.

5. Le violazioni di minore gravità al presente Regolamento sono sanzionate con il divieto di assumere incarichi di qualunque tipo per un periodo da uno a tre anni.

Articolo

Anagrafe delle prestazioni

Il Responsabile del 1°Settore è tenuto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – i dati richiesti per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 17

Verifiche

1. Il Responsabile del 1°Settore effettuerà, a norma dell'art. 1 c. 62 della L. n° 662/96, verifiche a campione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali di attività extraistituzionali.

2. I Responsabili dei Settori sono tenuti a denunciare eventuali fatti dei propri dipendenti che rappresentino violazione delle norme richiamate al precedente comma 1.

Articolo 18

Norma di Salvaguardia

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e contrattuali vigenti.

Art. 19

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono appendice al vigente regolamento degli uffici e dei servizi, in modo da fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che lo ha approvato e da tale data cessano di avere vigore tutte le disposizioni interne con esse incompatibili che vengono quindi abrogate.

ALLEGATO A)

Modello di domanda

Spett. Responsabile del
1° Settore
Oppure
Al Segretario Comunale
del
Comune di Quindici

Oggetto: domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno.

Il sottoscrittonato ad.....(Prov) il....., residente.....
dipendente del Comune di Quindici in qualità di - CatPosiz....., Cod. Fisc.
.....,

CHIEDE

di essere autorizzato a svolgere la seguente attività extraistituzionale:

..... a
favore di(soggetto committente Pubblico/ Privato denominazione, codice fiscale o partita
IVA,sede).....

e nel periodo dal.....al.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
- b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del vigente Regolamento;
- c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e comunque non determinerà un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative nello stesso mese;
- d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, nè complessivamente, nè rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;

e) che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggia l'immagine;

f) che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza (art.4, comma 6, D.P.R. n.62/2013);

g) che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;

h) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;

i) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;

l) che si impegna infine a fornire immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

Il sottoscritto - ai sensi del D.Lgs 196/03 - autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta, per finalità connesse e strumentali ad essa

Li,

In fede

Il dipendente

.....

Parere del Responsabile del Settore di appartenenza

Rispetto alle esigenze del servizio e alle mansioni svolte dal dipendente,

l'incarico è compatibile /Non compatibile, in quanto.....

Pertanto si esprime parere: Favorevole /Contrario

Il Responsabile del Settore

Firma.....

DELIBERA DI G.M. N. 10 DELL'11/2/200

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI – ART. 53 D. LEGS. N. 5/2001 E SUCC. MOD. ED INT.-

Presenti e votanti:

	COGNOME E NOME		
1	Rubinaccio Eduardo	- Sindaco	
2	Selvestrini Adriano	- Vice Sindaco	
3	Ferrentino Claudio	- Assessore	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G.M. n. 10 dell'11/2/2016 –

oggetto: approvazione del regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi – art. 53 d. legs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int.-

UFFICIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere: _____

Motivazione _____

Lì, _____

Il Responsabile d'Ufficio

UFFICIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere: _____

Motivazione _____

Lì, _____

Il Responsabile d'Ufficio

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere: _____

Motivazione: _____

Si dichiara che l'attuazione del presente atto non comporta né entrate né spese. né minori entrate per il Bilancio Comunale.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153 - comma 5 D.L.vo 267/00.

La somma di € _____ viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del Tit. _____ Cap. _____ del Bilancio _____ -

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Sig. Eduardo Rubinaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Maffucci

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 D.L.vo. n.267 del 18.8.2000)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Maffucci

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione o delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.L.vo 267/2000.

IL MESSO COMUNALE

Lì, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio, on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69), per 15 giorni consecutivi a partire dal _____;

è divenuta esecutiva:

-ai sensi ai sensi dell'art. 134 D.L.vo 267/2000 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, poiché non soggetta a controllo;

-ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo 267/00 perché resa immediatamente eseguibile.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

In data copia della presente determinazione viene trasmessa a:

-Sindaco/ Commissario – Commissione Prefettizia.....

-Assessore

-Segretario comunale

-Direttore generale

-Area Finanziaria -Area

Il Responsabile dell' Area Amministrativa